

Allegato "A" al n. 53833/24478 Repertorio

S T A T U T O

PREMESSA STORICA

In data 23 gennaio 1984, come da atto in pari data n.44258/15498 rep. Notaio Antonio Parimbelli di Bergamo, gli Enti: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, Provincia di Bergamo, Comunità Montana Valle Imagna, Consorzio B.I.M. Brembo e Serio, Consorzio B.I.M. Oglio, Comunità Montana Alto Sebino, Comunità Montana Basso Sebino, Comunità Montana Valle Seriana Superiore, Comunità Montana Valle Seriana Inferiore, Comunità Montana Valle Cavallina, Banca Popolare di Bergamo Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, Credito Bergamasco Società per Azioni, Banca Provinciale Lombarda - Società per Azioni, hanno regolarizzato l'associazione "Bergamaschi nel Mondo" di fatto operante già dal 1967.

Art.1°/- Costituzione

E' costituita con sede in Bergamo, in via Bianzana al n.3, con durata illimitata, l'associazione

"Bergamaschi nel Mondo"

o anche

"Ente Bergamaschi nel Mondo"

L'ente si propone di svolgere la più ampia opera di assistenza morale ed eventualmente materiale a favore degli emigranti bergamaschi.

Art.2°/- Compiti

L'ente curerà particolarmente:

- 1) il collegamento tra i bergamaschi emigrati, le loro famiglie e le loro comunità;
- 2) lo studio dei problemi della emigrazione specie per quanto attiene la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della persona e della famiglia dell'emigrante e di chi rimpatria, specie nel campo informativo, con l'eventuale invio di notizie, pubblicazioni, ecc. che tengono gli emigrati aggiornati su quanto avvenga nelle località di origine circa nuove realizzazioni, nuove attività, progressi in genere anche in campo turistico;
- 3) altre attività che investano il campo assistenziale, culturale, informativo dell'emigrante;
- 4) la documentazione storica ed attuale del lavoro e delle attività dei bergamaschi emigrati all'estero;
- 5) di valersi al tempo stesso dell'opera degli emigrati e della loro presenza all'estero e del loro giusto orgoglio, che diviene particolarmente sensibile nella lontananza e con la nostalgia della Patria, per una diffusione dei valori artistici, paesistici, turistici della provincia di Bergamo.

Per il conseguimento di tali finalità, l'associazione potrà promuovere e coordinare gli interventi solidaristici di altri organismi, e collaborare con gli Uffici ed Istituzioni comunque interessati al fenomeno migratorio.

L'ente persegue altresì i propri fini e scopi mediante la costituzione di circoli dei "Bergamaschi nel Mondo" regolati da statuti preventivamente approvati dall'associazione.

Tali circoli, pur con gestione propria, sono da considerare come sezione dell'associazione "Bergamaschi nel Mondo".

Art.3°/- Composizione

I soci dell'ente sono: fondatori ed ordinari.

Sono soci fondatori gli Enti che hanno promosso la costituzione dell'Ente elencati nella Premessa Storica del presente statuto.

Sono soci ordinari gli altri Enti Pubblici o Privati che vi aderiscono nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalità dell'Ente.

I soci sono tenuti a versare annualmente la quota minima stabilita dal consiglio di amministrazione. Il versamento di detta quota è condizione per l'esercizio dei diritti associativi purchè venga effettuato entro la data di svolgimento dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio.

Art.4°/- Mezzi finanziari

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- redditi del patrimonio;
- quote associative;
- proventi dell'organizzazione e della gestione di attività, iniziative e manifestazioni;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'associazione può anche avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti Pubblici, di Istituzioni soprannazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e di qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte degli associati, di privati cittadini e di Enti e società di ogni tipo.

Art.5°/- Organi

Organi dell'Ente sono:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il revisore dei conti.

Art.6°/- Assemblea

L'assemblea è composta dai rappresentanti dei soci dell'Ente, ciascuno dei quali, sia esso socio fondatore od ordinario, ha diritto ad un voto, purchè abbia regolarmente versato l'ammontare della quota o delle quote, preventivamente deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art.7°/- All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) l'elezione del consiglio di amministrazione, del presidente e del vice presidente;
- b) l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, nonchè l'adozione dei relativi provvedimenti;

- c) il giudizio sulla relazione morale riguardante l'opera svolta dall'Ente in ciascun esercizio;
- d) la determinazione dei programmi rivolti al raggiungimento degli scopi dell'Ente;
- e) l'eventuale adozione di regolamenti interni.

Art.8°/- Ogni tre anni, in una delle sessioni ordinarie, l'assemblea provvede alla elezione delle cariche sociali per il triennio successivo.

Art.9°/- L'assemblea è convocata, in seduta ordinaria, due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

E' convocato, invece, in seduta straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci.

Art.10°/- La convocazione - contenente l'ordine del giorno, con luogo, data e ora fissati nonché la data successiva di eventuale seconda convocazione - deve essere inviata ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con posta prioritaria, o con raccomandata anche a mano, o telefax, o posta elettronica, o mediante pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale, ed affissa presso la sede dell'associazione.

Le assemblee in seconda convocazione possono svolgersi anche lo stesso giorno fissato per la prima convocazione, trascorsa almeno un'ora.

In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

Ogni socio non può rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, più di un socio.

Art.11°/- Per la validità delle assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.

Art.12°/- Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, tra i quali il presidente e il vice presidente, e dura in carica tre anni.

Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto alcuno a retribuzioni o compensi, salvo un eventuale rimborso spese.

In caso di dimissioni o di recesso di un consigliere, per qualunque causa, il consiglio direttivo procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione, sottoponendo il provvedimento all'assemblea, per la ratifica, nella prima seduta utile.

Il membro cooptato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore e potrà

essere riconfermato.

Spetta al consiglio di amministrazione:

- 1) di curare il conseguimento dei fini statutari, adottando tutte le deliberazioni necessarie, in conformità alle direttive fissate dall'assemblea;
- 2) di decidere sulla ammissione dei nuovi soci e determinare l'ammontare della quota annuale minima che ciascun socio deve versare;
- 3) di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.

E' data facoltà al consiglio di amministrazione di invitare alla propria seduta esperti muniti di particolari competenze.

Art.13°/- Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando egli ne ravvisa la necessità.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, per suo incarico, dal segretario, se nominato, mediante invito spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza può essere convocato anche il giorno precedente con comunicazione verbale.

Art.14°/- Validità delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

Art.15°/- Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori; prende i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla prima seduta del consiglio per la ratifica; coordina e promuove l'attività dell'Ente per il raggiungimento degli scopi che gli sono propri.

Il caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume le funzioni il vice presidente.

Art.16°/- Revisore dei conti

La gestione della associazione è controllata da un revisore dei conti iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, nominato dall'assemblea.

Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il revisore:

- accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo;
- accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'associazione;

- può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli.

L'assemblea, al momento della nomina, determina l'eventuale compenso a favore del revisore.

Art.17°/- Segretario

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche non appartenente ad esso.

Il segretario prende parte, senza diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e cura la redazione dei relativi verbali.

Art.18°/- Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea non oltre il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art.19°/- Modificazione dello statuto

Tutte le eventuali modificazioni al presente statuto dovranno essere adottate con deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea deciderà validamente con l'intervento e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti sociali.

Art.20°/- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge in genere in materia di associazioni.

F.to Personeni Carlo

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)